

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di prosecuzione dell'attività di vendita all'ingrosso esercitata in Via [redacted]. Società "[redacted] SRL" rappresentata dal sig. [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 18 DEL 29/03/2021

Cod. Profilo 141296

IL DIRIGENTE

Premesso:
che in data 23/10/2020 la società "[redacted] **SRL"**, rappresentata dal sig. [redacted], nato a [redacted] ed ivi residente in via [redacted], 27/A, ha presentato pratica telematica codice univoco 9496, acquisita al Suap in data 23/10/2020 con prot. n. 102375, successivamente integrata in data 18/12/2020, con prot. n. 125694, per l'avvio di un' attività di [redacted], all'interno del locale ubicato in Via [redacted]

che lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) con nota prot. n. 20902 del 24/02/2021, ai sensi della legge 241/90, art. 19, comma 3, ha comunicato l'irricevibilità della pratica, in quanto la ditta, nonostante la richiesta di conformazione pratica del 13/01/2021, del Settore Edilizia Privata e SUE, non ha ottemperato a quanto richiesto dal predetto Settore;

Vista la nota del Comando Polizia Locale - Ufficio Polizia Amministrativa prot. n. 28069 del 15/03/2021, con la quale si trasmetteva S.P.V. n. 704, redatto in data 01/03/2021 ed emesso a carico del sig. r [redacted] legale rappresentante della società [redacted]', con sede operativa in Via [redacted] per la violazione dell'art. 4 comma 1 lett. a - art. 5 comma 11 e art. 22 del D. Lgs 114/1998 - art. 49 comma 4 bis L. 122/2010 in quanto, esercitava attività di [redacted], nonostante la comunicazione di irricevibilità prot. 20906 del 24/02/2021 del Suap su pratica codice univoco 9496, ovvero senza la relativa SCIA;

Considerato che, esaminati gli atti inviati dalla Polizia Locale e gli atti acquisiti d'ufficio, risulta provata la fondatezza dell'accertamento della violazione all'art. 22 (sanzioni) commi 1 e 6 del predetto Decreto Legislativo, in quanto la Società [redacted]"risulta sprovvista della SCIA di [redacted];

Rilevato che l'art. 22 comma 6 del D. Lgs 114/98 impone la chiusura immediata dell'attività di vendita in caso di svolgimento dell'attività abusiva;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al dirigente;

Ritenuto altresì che, la violazione della norma contestata dal Comando della Polizia Locale configura la conduzione di un'attività imprenditoriale da parte della ditta sopra generalizzata in violazione e spregio delle normative specifiche in materia di commercio;

Dato Atto che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

Considerato che il provvedimento di chiusura immediata si rende necessario al fine di salvaguardare la distorsione dell'interesse pubblico e della concorrenza nonchè al fine di evitare che il trasgressore possa ottenere vantaggi dall'esercizio abusivo di un'attività non autorizzata;

Visto il D. Lgs n. 114/98 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 11 giugno 1999, n.17;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la legge n. 59/2010;
Vista la legge n. 122/2010;
Visto l'art. 475 del Codice di Procedura Civile;

ORDINA

alla società "[redacted]", rappresentata dal sig. [redacted], come sopra generalizzato, il divieto di prosecuzione dell'attività di [redacted], avvertendo che in caso di inottemperanza si procederà alla chiusura coatta dell'attività commerciale, mediante l'apposizione di sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

Che non ottemperando a quanto disposto dalla presente Ordinanza verrà deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento

1) alla società [redacted]"con sede operativa in [redacted]- 88100 Catanzaro;

2) al Comando Polizia Locale - Via Daniele - 88100 Catanzaro;

3) alla C. C. I. A. A. di Catanzaro - Ufficio Registro Imprese- Via M. Ippolito - 88100 Catanzaro.

Al presente atto è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sezione Catanzaro entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla notifica dello stesso.

Il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente Settore AA. EE. e SUAP
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 141296